

Schema Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Comune di Bosnasco ed il Comune di Zenevredo per l'impiego congiunto della dipendente Cat. B, Pos. B7 Daniela Tambasco profilo amministrativo.

L'anno __2021__, addì _____ del mese di _____, tra :

- 1) Il Comune di Bosnasco, con sede in Bosnasco, Via Groppallo n. 19, C.F./P.Iva 84000700181, rappresentato dal Sig. Flavio Vercesi, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune di Bosnasco, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;
- 2) Il Comune di Zenevredo, con sede a Zenevredo, Via Roma n. 23, C.F. 84001370182 rappresentato dal Geom. Pietro Gramegna, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune di Zenevredo domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “ *che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*”;

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;

- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002, confermato dalla legislazione successiva, prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Zenevredo, della dipendente del Comune di Bosnasco Tambasco Daniela, categoria B, pos. B7 profilo amministrativo;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, della dipendente Tambasco Daniela, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bosnasco, da parte del Comune di Zenevredo, per lo svolgimento delle mansioni inerenti il Servizio amministrativo di norma durante il normale orario di lavoro;

2. La presente convenzione è finalizzata a sopperire alla necessità di personale del Comune di Zenevredo;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Bosnasco individua nella persona della sig.ra Tambasco Daniela profilo professionale amministrativo cat. B, pos. B7 il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Zenevredo.

2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di espressione di consenso da parte del lavoratore .

3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi al servizio amministrativo.

ART. 3 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata nel periodo 1 Agosto 2021 – 31 Dicembre 2021

ART. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di Zenevredo per n. 13 ore settimanali, di norma durante l'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali), fatti salvi eventuali imprevisti e/o per il raggiungimento degli obiettivi, (fino ad un massimo di 48 ore settimanali), con eventuali oneri finanziari aggiuntivi totalmente a carico del Comune di Zenevredo;

2. Il Comune di Bosnasco ed il Comune di Zenevredo organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Bosnasco ed il Comune di Zenevredo concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

2. L'orario di lavoro svolto presso il Comune di Zenevredo dovrà comunque essere organizzato in accordo con il Sindaco di Bosnasco ed il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.

3. Le forme di consultazioni tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri fra i rispettivi Sindaci, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto alle n. 9 ore lavorative settimanali prestate presso il Comune di Zenevredo e così per ogni altro onere economico diretto e riflesso previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali. Il Comune di Bosnasco provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di Zenevredo.

3. Tra le spese da ripartire fra i due Comuni verranno comprese anche le spese per partecipazione a convegni, seminari e quant'altro attiene all'aggiornamento ed arricchimento professionale della dipendente, tranne quelle sostenute per attività e mansioni che, a causa della loro specificità, si ritenga potranno essere svolte solo in

uno dei due Comuni. Le spese poste in essere nell'interesse di uno solo dei due rimarranno a carico di quel Comune. Le spese per il rimborso spese viaggi dovute alla dipendente per recarsi dal Comune di Bosnasco al Comune di Zenevredo restano a carico di quest'ultimo e da questo rimborsate alla dipendente interessata a presentazione di apposita richiesta con la specifica della somma dovuta. Restano altresì a carico dei singoli Comuni le somme dovute per indennità di posizione se attribuite, nei limiti complessivi di legge.

4. Il Comune di Zenevredo si impegna a rimborsare il Comune di Bosnasco entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

ART. 7- Cause di scioglimento

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte di uno degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 10 giorni della delibera di recesso da parte dell'ente recedente;

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, Bosnasco,

Per il Comune di Bosnasco

Il Sindaco
(Flavio Vercesi)

Per il Comune di Zenevredo

Il Sindaco
(Pietro Gramegna)